

OGGETTO: Acquisto per rinnovo contratto somministrazione lavoro di unità lavorativa

**Consiglieri presenti:**

|            |              |   |         |                  |   |            |         |   |
|------------|--------------|---|---------|------------------|---|------------|---------|---|
| BIANCHI    | DUCCIO MARIA | P | FANZONE | TOMMASO          | P | MOSCARELLA | ADA     | P |
| CACIOLLI   | ILARIA       | P | FOSSATI | LUISA            | P | RICCI      | ALESSIA | P |
| CAPECCHI   | ROSSELLA     | P | GULINO  | MARIA ANTONIETTA | P | RICCIARINI | GIACOMO | P |
| CECCARELLI | ELEONORA     | P | LENZA   | DIANA            | P | SERIO      | PAOLA   | P |
| CIULLI     | TOMMASO      | P | MANGINI | SIMONE           | P | ZINI       | NERI    | P |

**Presidente: Maria Antonietta Gulino**

**Segretario: Rossella Capecchi**

**Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana**

Vista la normativa sui contratti pubblici D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto l'art.36 del D.Lgs 50/2016 relativo ai "contratti sotto soglia", che al comma 2, lettera a) consente, per le forniture e i servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, di procedere mediante affidamento diretto;

Visto il comma 130 della Legge 30/12/2018 n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" che dispone il limite a € 5.000 oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate a effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA;

Visto l'art.6 del "Regolamento per l'acquisto di lavori, servizi e forniture" aggiornato dopo il Decreto Semplificazioni DI. n. 76/2020 e approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana con delibera G/108 del 14/11/20 che stabilisce che è consentito un affidamento diretto ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n. 50/2016, senza limiti di importo, qualora per ragioni di natura tecnica, alla scadenza di un servizio, l'Ente decida di non interrompere il medesimo servizio già in essere, affidando il contratto ad un operatore economico determinato;

Visto l'art. 35 del ccnl integrativo 1998/2001 secondo il quale "Gli enti possono stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni";

Visto l'art. 2 c. 2 e c. 2 bis del D.lgs. 101/2013, convertito in Legge n. 125/2013, che ribadisce l'esclusione degli ordini professionali dagli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di lavoro per la Pubblica Amministrazione;

Visto l'art. 56 del CCNL Funzioni centrali 2016-2018 che prevede che le Amministrazioni possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del D. lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

Visto articolo 49 del CCNL APL del 15.10.2019 che dispone In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 87/2018, convertito in L. n. 96/2018, in caso di somministrazione di lavoro, qualora l'utilizzatore sia una Pubblica Amministrazione, si continua ad applicare la disciplina vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Dignità e il termine posto inizialmente al singolo contratto di lavoro può essere prorogato fino ad un massimo di 6 volte nell'arco temporale di 36 mesi, così come previsto dal CCNL 2014 delle Agenzie di Somministrazione.

Vista la delibera G/128 del 19/12/2020 con la quale si è rinnovato il contratto di somministrazione lavoro per l'unità lavorativa con inquadramento B2 (CCNL degli Enti pubblici non economici) con mansioni amministrative per il periodo dal 01/01/2021 al 30/04/2021 con orario di 36 ore settimanali acquistando tale servizio dall'azienda Manpower SRL;

Considerato che la carenza di personale perdura per una prolungata malattia di una dipendente;

Considerato che il carico di lavoro non sarebbe sostenibile per gli uffici senza un'unità amministrativa almeno fino a quando non sarà concluso il riassetto della pianta organica;

Preso atto che è pertanto necessario continuare a sostituire il personale dipendente assente al fine di garantire la buona e corretta amministrazione dell'Ente;

Vista la riscontrata professionalità dell'agenzia Manpower Srl che già in passato ha fornito a questo Ente personale esperto e qualificato;

Visto inoltre che per il rinnovo del contratto l'agenzia Manpower Srl ha formulato una proposta (prot. 2386 del 07/04/2021) con un prezzo agevolato ed inferiore a quello del contratto attualmente in essere;

Preso atto che tutti i consiglieri oggi presenti hanno dichiarato sotto la propria personale responsabilità che l'acquisto effettuato non coinvolge alcun loro interesse personale, ovvero di parenti, o affini entro il secondo grado, o del coniuge o del convivente, e di non avere comunque nessuna situazione di conflitto di interessi di cui al D.P.R. n. 62/2013 ed al Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici dell'Ordine degli Psicologi della Toscana approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana in data 25/09/2017 con delibera G/108;

Preso atto che il Tesoriere ha preventivamente verificato che, alla voce sotto indicata del bilancio di previsione 2021, la disponibilità dell'importo necessario ad effettuare la spesa e, di conseguenza, ha attestato la regolarità dell'impegno previsto;

#### **DELIBERA**

Di procedere con una proroga del contratto attualmente in essere con dall'azienda Manpower Srl per la somministrazione lavoro di un'unità lavorativa con inquadramento B2 (CCNL Funzioni centrali, in precedenza enti pubblici non economici) con mansioni amministrative per il periodo previsto dal 01/05/2021 al 31/12/2021 con orario di 36 ore settimanali;

Viene nominata nel ruolo di Rup (Responsabile unico del procedimento) la dott.ssa Cristina Fortini, la quale non ha ravvisato nello specifico procedimento alcun profilo di conflitto di interessi reale o potenziale.

Il Rup (Responsabile unico del procedimento) è incaricato di procedere con un affidamento diretto sulla piattaforma START, all'azienda Manpower Srl.

I buoni pasto da erogare al dipendente interinale, parimenti a quanto avviene con i dipendenti dell'ente, come previsto dalla normativa vigente e dal CCNL sopra indicato, saranno acquistati direttamente dall'Ordine degli Psicologi della Toscana piuttosto che rimborsati alla ditta Manpower srl, in quanto è stato verificato che con la somministrazione diretta si ottiene un maggiore risparmio di spesa rispetto all'erogazione tramite la società fornitrice (costo € 6,94 compresa IVA a fronte di un rimborso di € 8,98 compresa Iva per un buono spendibile del valore di € 8,00).

Il costo complessivo stimato in massimo € 30.000,00, compresa Iva, che viene conteggiata solo sul compenso dell'agenzia interinale, viene imputato al Titolo 11, Categoria 04, Capitolo 60 "Lavoro interinale straordinario" del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 che presenta la disponibilità necessaria.

|              |             |               |  |           |
|--------------|-------------|---------------|--|-----------|
| PRESENTI: 15 | VOTANTI: 15 | FAVOREVOLI: 9 | CONTRARI: Bianchi, Ciulli, Fossati<br>Serio, Moscarella, Zini. | ASTENUTI: |
|--------------|-------------|---------------|--|-----------|

#### **Il Segretario**

(dott.ssa Rossella Capecchi)

#### **La Presidente**

(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)

Il Rup (Responsabile unico del procedimento) dott.ssa Cristina Fortini dichiara di non aver ravvisato nello specifico procedimento alcun profilo di conflitto di interessi reale o potenziale.

RUP

(dott.ssa Cristina Fortini)